

COMUNE DI TARVISIO

Provincia di Udine

Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

INDICE

TITOLO 1

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 1 Ambito e finalità del regolamento
- Art. 2 Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione
- Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione
- Art. 4 Domanda di occupazione e attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 5 Istruttoria della domanda
- Art. 6 Conclusione del procedimento
- Art. 7 Rilascio della concessione
- Art. 8 Contenuto del provvedimento di concessione
- Art. 9 Obblighi del concessionario
- Art.10 Rinnovo e proroga della concessione
- Art,11 Titolarità della concessione
- Art.12 Decadenza della concessione
- Art.12-bis Decadenza della concessione: disposizioni particolari per gli operatori del mercato
- Art.13 Modifica, Sospensione, Revoca e Diniego della concessione – Rinuncia – Subingresso.
- Art.14 Occupazioni d'urgenza
- Art.15 Occupazioni abusive
- Art.16 Anagrafe delle concessioni
- Art.17 Affissioni e Pubblicità
- Art.18 Autorizzazioni ai lavori
- Art.19 Occupazioni pe l'esercizio di attività produttive

TITOLO 2

CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- Art.20 Ambito di applicazione del canone
- Art.21 Soggetto passivo
- Art.22 Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art.23 Durata delle occupazioni e del pagamento del canone
- Art.24 Classificazione del territorio in categorie
- Art.25 Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione
- Art.26 Modalità di applicazione del canone
- Art.27 Versamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee
- Art.28 Sanzioni
- Art.29 Modalità di riscossione
- Art.30 Riscossione coattiva e rimborsi
- Art.31 Esenzioni
- Art.32 Diritto di interpello
- Art.33 Entrata in vigore

TITOLO 1

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 1 - AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Nel presente Regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
4. Sono considerate aree Comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, i tratti di strade che attraversano i centri abitati del Comune, così come definiti dal vigente codice della strada.

ART. 2 - DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI CONCESSIONE.

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti comunque di tipo precario, aventi durata non inferiore all'anno e non superiore a 10 anni dalla data della concessione, ferma restando la possibilità di rinnovo ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è soggetta ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio Tributi ed Entrate su domanda dell'interessato.

2. Non è comunque richiesta la concessione:

- a) per coloro che esercitano il commercio itinerante. Per tali occupazioni non è richiesto il pagamento del canone.
- b) per le occupazioni utilizzate dagli ambulanti che, occupano posti destinati a mercato rimasti disponibili giornalmente. Per tali occupazioni la quietanza di versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.
- c) per le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri di altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi, e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, semprechè non abbiano durata superiore a 6 ore, salvo che per le stesse sia data comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale.
- d) per le occupazioni relative alle manifestazioni organizzate, coorganizzate e patrocinate dal Comune di Tarvisio. L'ufficio comunale preposto all'organizzazione dell'evento comunicherà con congruo anticipo agli Uffici della Polizia Municipale e Tributi/Entrate gli estremi concernenti l'occupazione medesima.

ART. 3 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della Strada, e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
3. Il rilascio delle concessioni decennali di occupazione dei posteggi presso i mercati e le autorizzazioni di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per attività di vendita, per quanto non previsto nel presente Regolamento, seguono le disposizioni del Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

ART. 4 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE E ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'Ufficio Tributi ed Entrate, il quale provvede a dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare apposita domanda volta ad ottenere il rilascio di un atto di concessione.
3. La domanda di occupazione, redatta in carta legale (fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art.16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n°642 e s.m., tabella B), va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale del Comune. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, solo ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella del timbro datario apposto all'arrivo dall'Ufficio Protocollo.
4. Ogni domanda deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale e il codice fiscale del richiedente;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - c) l'ubicazione esatta e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la superficie e l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
5. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata dall'occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da un disegno dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
6. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Per ogni diverso uso rispetto a quello autorizzato da far svolgere sul suolo pubblico deve essere

preventivamente richiesta ed ottenuta l'autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

7. In caso di domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi all'area prospiciente l'attività produttiva, quali aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, dovrà essere prodotto l'assenso scritto del proprietario e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, a seconda dei soggetti interessati. Tale assenso non sarà considerato valido nel caso in cui possano verificarsi problemi di sicurezza. E' in ogni caso fatta salva la priorità del diritto di occupazione da parte del frontista.
8. La domanda deve essere presentata almeno 20 giorni prima della data in cui si intende iniziare l'occupazione, sia per le occupazioni temporanee che per quelli permanenti.
9. Per occupazioni temporanee di particolare interesse, l'Amministrazione Comunale può derogare i termini di cui al comma 8 del presente articolo.
10. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione nei posteggi dei mercati, il subentrante è obbligato ad attivare contestualmente al trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione, che avrà la medesima scadenza dell'atto originario, proponendo all'Ufficio Tributi apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui al presente articolo. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

ART. 5 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, il responsabile del procedimento formula all'interessato, entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con la prescrizione di provvedere entro 15 giorni. Scaduto tale termine senza la produzione dei documenti o dei dati richiesti, la domanda viene respinta.
3. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti del Comune ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. I pareri richiesti devono essere espressi

e comunicati al Responsabile del procedimento nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso il termine suddetto il silenzio dell'ufficio verrà interpretato quale assenso all'occupazione.

5. La concessione può essere rilasciata previo apposito parere della Giunta Comunale, su richiesta del Responsabile del Procedimento, qualora lo richiedano l'importanza e la durata dell'occupazione.

ART. 6 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Dirigente competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile del procedimento, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve redigere la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al Dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

ART. 7 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Dirigente competente previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - canone di occupazione;
 - marca da bollo;
 - eventuale deposito cauzionale.
2. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in numerario o titoli di Stato o di una fidejussione bancaria o assicurativa nella misura stabilita dal competente Ufficio nei seguenti casi:
 - a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) se dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;
 - c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustificano.

L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo.

L'Ufficio competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di fine occupazione e contestuale richiesta di svincolo della cauzione, dovrà verificare la regolare esecuzione dell'occupazione e l'inesistenza di danni e quindi provvedere alla restituzione della cauzione medesima.

In caso di inadempienza da parte del concessionario, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2 lettera c), del presente Regolamento.

ART. 8 - CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità civile e penale per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

L'atto di concessione non abilita il concessionario alla installazione di manufatti qualora a tal fine sia prescritta formale concessione edilizia a norma del vigente Regolamento, nè ad allacciamenti a pubblici servizi per i quali è richiesta espressa autorizzazione.

Nell'ipotesi suddetta la efficacia della concessione è subordinata al preventivo ottenimento della concessione edilizia, autorizzazione o dichiarazione inizio attività (D.I.A.).

ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre a dover osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché a rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, la concessione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di provvedere, a proprie spese e cura, a ripristinare il suolo come era in origine. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione prestata;
 - d) di provvedere al versamento del canone alle scadenze previste.

E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

ART. 10 - RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza con il pagamento del canone.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'onere di presentare almeno sette giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.
4. Non può essere rilasciata una nuova concessione qualora risultino non versati canoni relativi a precedenti occupazioni.

ART. 11 - TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata a titolo personale per cui non è consentita la sub-concessione.
2. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta, in carta legale, al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione con conseguente pagamento di un nuovo canone o con conguaglio del canone prima pagato.

ART. 12 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Sono cause di decadenza della concessione:

- a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
- d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data prevista di inizio dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato pagamento del canone entro 20 giorni dalla scadenza prescritta.

La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativo al periodo di effettiva occupazione.

L'Ufficio Tributi ed Entrate, dopo la seconda constatazione delle violazioni previste nel presente regolamento effettuata dalla Polizia Municipale, nel caso in cui sia rilevante la recidiva, dispone la decadenza della concessione con provvedimento del Dirigente competente

ART. 12 BIS - DECADENZA DELLA CONCESSIONE: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI OPERATORI DI MERCATO.

1. Il mancato pagamento del canone, entro 20 giorni dalla scadenza prescritta, comporterà per l'operatore del mercato l'interdizione alle aree mercatali oltre alla decadenza della concessione stessa così come previsto dal precedente art.12.
2. Le disposizioni del summenzionato art. 12 si applicano, in quanto e se compatibili, agli altri operatori di commercio su aree pubbliche (titolari di autorizzazione temporanea, ecc.).

ART. 13 - MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA E DINIEGO DELLA CONCESSIONE - RINUNCIA – SUBINGRESSO

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.
3. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone, e al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone di concessione pagato in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.
5. La concessione, inoltre, viene revocata per:
 - a) decesso del titolare. In tal caso l'Ufficio, riceva o meno comunicazione del decesso dagli eredi, segnalerà a questi ultimi la revoca della concessione e l'eventuale canone da restituire verrà calcolato dalla data dell'effettiva dismissione dell'area;
 - b) sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - c) sentenza dichiarata di fallimento o liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - d) rinuncia del concessionario. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione Comunale. Qualora il canone sia già stato versato, al concessionario spetterà il rimborso dello stesso dalla data di protocollo della comunicazione di rinuncia,

ovvero dalla data in cui il titolare intende rinunciare, se quest'ultima è successiva alla data di protocollo della relativa comunicazione.

Resta dovuto il canone per il periodo antecedente la rinuncia, con riferimento al periodo di occupazione indicato nell'atto di concessione, indipendentemente dall'avvenuta occupazione o meno dell'area da parte del titolare.

Se la comunicazione di rinuncia perviene quando il provvedimento di autorizzazione non è ancora stato ritirato, e pertanto non è ancora efficace, spetterà per intero il rimborso del canone eventualmente già versato, fatta eccezione per gli operatori del mercato. Per questi ultimi il canone resta dovuto fino alla data della rinuncia; in caso di subingresso dalla data di decorrenza degli effetti dell'atto di compravendita o di affitto fino alla data della rinuncia ed in caso di assegnazione di posteggi liberi dalla data di decorrenza dell'assegnazione medesima fino alla rinuncia. Nel caso di subingresso non verrà rilasciato il nuovo atto di concessione qualora non sia stato regolarmente corrisposto il canone dovuto per il periodo precedente riferito alla medesima occupazione.

Non sono comunque rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo, fatta eccezione per l'eventuale deposito cauzionale;

6. Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda di concessione per l'occupazione di suolo pubblico e per periodi precedenti risulti non aver effettuato il pagamento di imposte, tasse e canoni comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico, la concessione non può essere rilasciata fino a quando lo stesso non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, unitamente alle sanzioni ed interessi previsti.

ART. 14 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione, che verrà rilasciato a sanatoria, e il C.O.S.A.P., se dovuto, dovrà essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di invito al ritiro della concessione.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale e al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto al riguardo nel Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento.

ART. 15 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione e quelle che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione, ovvero dalla revoca, decadenza, sospensione o estinzione della concessione medesima.
3. Accertata l'occupazione di suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio in mancanza della necessaria concessione, o in difformità alla stessa o alle norme del presente regolamento, l'ufficio di Polizia Municipale lo sgombero immediato del suolo abusivo occupato o il rispetto delle condizioni stabilite.
4. Qualora l'occupazione sia tale da non consentire lo sgombero immediato o l'immediato rispetto delle prescrizioni, l'ufficio, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, può assegnare un congruo termine entro cui provvedere.
5. Qualora l'interessato non ottemperi a quanto ordinatogli, ai sensi dei commi precedenti, il Comune procede d'ufficio, addebitando le spese all'inadempiente.
6. Dell'esecuzione coattiva viene dato atto in apposito verbale contenente, tra l'altro, l'elenco delle cose asportate.

ART. 16 - ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI

Gli Uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

ART 17 – AFFISSIONI E PUBBLICITA'

1. Sugli steccati, impalcature, ponteggi ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Municipale e di applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 18 - AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

In caso di lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori rilasciata dall'Ufficio Tecnico, funge anche da concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico e potrà essere rilasciata solo previo pagamento del relativo canone, se dovuto.

ART. 19 – OCCUPAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tutte le occupazioni di suolo pubblico, di cui all'art. 1 c. 2 del presente Regolamento, da parte delle attività produttive, con vetrine, carrelli espositori, banchi, tavoli e sedie, pedane o altre attrezzature di servizio di tipo precario, sono autorizzate in stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico e artistico monumentale e, comunque, nel rispetto della relativa normativa regionale. Tutte le strutture di esposizione e/o d'arredo utilizzate ai fini dell'occupazione dovranno tassativamente rispettare il decoro, l'estetica ed integrarsi al meglio con l'arredo dell'area interessata e non dovranno rendere disagevole la veduta e l'accesso degli esercizi contermini.

Le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso dei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi.

Tutte le occupazioni di cui sopra sono condizionate al rispetto della distanza dagli incroci stradali così come previsto dal codice della strada.

I concessionari hanno l'obbligo di esibire, a richiesta delle forze di polizia, l'atto di concessione.

Le occupazioni riguardanti la proprietà privata sono consentite senza specifica richiesta ed autorizzazione.

TITOLO 2:

CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ART. 20 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CANONE

E' soggetta all'applicazione del canone l'occupazione sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti (limitatamente alle occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi e nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi), appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

ART. 21 – SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto.
2. Riguardo le occupazioni effettuate presso il mercato attrezzato di Via Vittorio Veneto stante la particolarità della struttura, il carattere stabile dei posti banco posizionati nonché la consuetudine a stipulare appositi contratti di affitto d'azienda in relazione ai quali il proprietario della struttura e l'esercente l'attività di commercio non sono coincidenti, la responsabilità del mancato pagamento del canone è del titolare della concessione (affittuario) in via principale e del proprietario della struttura in via subordinata al quale si provvederà a dare comunicazione dell'inadempienza entro 20 giorni dalla scadenza prevista. Qualora la posizione debitoria venga regolarizzata da quest'ultimo soggetto, resta fermo l'obbligo di procedere nei confronti dell'affittuario alla revoca della concessione ed all'interdizione delle aree mercatali così come previsto agli artt. 12 e 12-bis del presente regolamento.

ART. 22 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione delle strade e delle aree;
 - b. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c. durata dell'occupazione;
 - d. valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e. valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

ART. 23 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI E PAGAMENTO DEL CANONE

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad "anno solare". Nel primo anno si dovrà versare anticipatamente in proporzione ai mesi effettivi decorrenti dall'inizio dell'occupazione al 31.12. Se il canone annuale supera l'importo di € 500,00.=, il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone nella misura giornaliera prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.
3. La tariffa giornaliera viene applicata anche se la durata dell'occupazione è inferiore al giorno.
4. L'importo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto e non viene effettuato il rimborso viene fissato in € 12,00.=

ART. 24 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e le aree del Comune sono classificate in tre categorie, secondo l'elenco allegato al Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa prevista per ciascuna area.
3. Alle strade appartenenti alla 1[^] categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2[^] categoria è ridotta in misura del 10 per cento rispetto alla 1[^], la 3[^] categoria è ridotta del 20 per cento rispetto la 1[^].

ART. 25 - COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'OCCUPAZIONE

1. Per le occupazioni di suolo pubblico, sia a carattere permanente sia a carattere temporaneo è prevista una tariffa-canone ordinaria determinata con apposita deliberazione.
2. Alla tariffa ordinaria di cui al comma 1, cui si attribuisce un "coefficiente 1,00", si applicano coefficienti di aumento o di riduzione riferiti alle diverse fattispecie di occupazione come segue:

tipologia di occupazione	coefficiente
Occupazioni da parte di esercizi commerciali	1
Occupazioni inerenti i posteggi presso il mercato attrezzato	2,2
Occupazioni da parte di esercizi pubblici di somministrazione	0,5
Occupazione da parte di spettacoli viaggianti e circensi	0,1
Occupazioni da parte degli esercenti il commercio su aree pubbliche su aree diverse da quelle adibite a mercato attrezzato e occupazioni da parte dei noleggi	0,5
Occupazioni da parte di espositori / venditori di opere dell'ingegno	1
Occupazioni inerenti l'attività edilizia	0,5
Occupazioni effettuate da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale nonché da imprese artigiane regolarmente iscritte negli appositi elenchi previsti dalla normativa vigente	0,3

ART. 26 MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato alla effettiva occupazione espressa in metri quadrati o lineari.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre al primo, al metro quadrato o lineare superiore.

2. Il canone per le occupazioni permanenti del soprassuolo e del sottosuolo stradale realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfetariamente in base al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,77 per utenza o nella diversa misura stabilita dalla legge, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. Tale canone viene rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni di qualsiasi genere, la superficie tassabile è data dall'intera area su cui si svolge la manifestazione.

5. Per le occupazioni che non rientrano nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, il canone si applica alla superficie risultante dall'atto di concessione/autorizzazione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia a quanto previsto dall'art. 18 della legge 488/99.

ART. 27 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Per le occupazioni permanenti, il cui canone deve essere corrisposto "ad anno solare" ai sensi del precedente art. 23, il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito prima del rilascio della concessione. A tal fine l'ufficio che rilascia la concessione trasmette al concessionario della riscossione copia dell'atto di concessione che verrà consegnato al richiedente solo successivamente al pagamento.
2. Per le annualità successive a quelle della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato prima del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per il tutto il periodo dell'occupazione. Si applica l'ultima parte del comma 1 del presente articolo.

Per la proroga di qualsiasi occupazione temporanea il pagamento per il periodo aggiunto va fatto anticipatamente.

4. Per le occupazioni temporanee ricorrenti, il pagamento dei canoni successivi al primo va effettuato prima dell'inizio della nuova occupazione.
5. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio, pari al tasso legale vigente, ragguagliato ai giorni di ritardo.
6. Se il termine di pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

ART. 28 – SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento, di natura esclusivamente formale, non sono sanzionabili se il concessionario, su richiesta dell'ufficio, regolarizza entro trenta giorni l'errore commesso.
2. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione o dall'occupante di fatto, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa pari al 100% del canone non corrisposto con un limite minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 di cui all'art.7 bis D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

ART. 29 – MODALITA' DI RISCOSSIONE

1. La forma di riscossione relativa al Canone di occupazione suolo ed aree pubbliche può essere scelta tra una delle seguenti forme:
 - a) incasso diretto tramite Tesoreria Comunale.
 - b) stipulando apposita convenzione con i soggetti iscritti all'albo di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000 n.289 emanato ai sensi dell'articolo 53 comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446
2. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità efficienza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

ART. 30 - RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

1. Il Comune o l'ente concessionario controlla i versamenti effettuati e provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento di apposito atto motivato con invito ad adempiere al pagamento nel termine di 60 giorni dalla notifica.
2. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di riferimento per l'applicazione del canone.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone.
4. Per la riscossione coattiva delle somme dovute valgono le norme in materia di riscossione delle entrate comunali.
5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al Comune o al concessionario, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso è effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
6. Le spese materialmente sostenute per l'emissione dell'atto relativo alla procedura coattiva di recupero saranno addebitate all'utente.

ART. 31 – ESENZIONI

Sono esenti dal canone:

1. le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti;
2. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato,

dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, co. 1, lettera c, T.U.I.R. (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

3. le occupazioni effettuate da partiti politici, dalle associazioni politiche, culturali, filantropiche e religiose e per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione e ricerca scientifica;
4. le occupazioni effettuate dalle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
5. occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es: parcheggi privati, impianti pubblicitari, ecc...);
6. le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, le pensiline per attesa autobus, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere, le cassette postali, gli specchi parabolici, i monumenti commemorativi;
7. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
8. le occupazioni di aree cimiteriali;
9. le occupazioni effettuate con pedane e accessi destinati a soggetti portatori di handicap;
10. le occupazioni per chiusura di porzioni di sedime stradale per ragioni di sicurezza pubblica, di igiene o di pubblica moralità nonché per agevolare la tutela del patrimonio artistico o storico di proprietà pubblica;
11. le occupazioni permanenti effettuate con i passi carrabili, a qualsiasi uso destinati;
12. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
13. le occupazioni realizzate da imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti su beni demaniali o patrimoniali del Comune stesso;
14. le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
15. le occupazioni con vasche biologiche, impianti fognari e di pretrattamento e depurazione in genere;
16. occupazioni temporanee derivanti da disposizioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni per motivi di pubblica utilità e pubblica sicurezza;
17. occupazioni da parte di esercizi commerciali e artigianali e pubblici esercizi situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi e

qualora gli stessi impediscano l'esercizio dell'attività, limitatamente al periodo di impedimento.

18. le occupazioni con contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.

ART. 32 –DIRITTO DI INTERPELLO

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dell'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

ART. 33 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore l' 1/1/2007

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare Nr. 88 del 30/11/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le altre norme regolamentari con esso incompatibili.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO (ART.24)

Categoria 1 (centro capoluogo):

Piazza Unità,
Via Roma,
Via Veneto,
Via Diaz,
Via Romana,
Via IV Novembre,
Via Stazione,
Via Kugy.

Categoria 2 (periferia capoluogo):

Via Trieste,
Via P.Piemonte,
Via Dante,
Via Rododendro,
Via Wulfenia,
Via Sottomonte,
Via Officine,
Via Torrente,
Largo Piave,
Via Pinete,
Via Gorizia,
Via Priesnig,
Villaggio Florianca,
Via Manzoni,
Via Cadorna,
Via Segherie,
Viottolo De Amicis,
Via Macello,
Via Parini,
Via Udine,
Via Monte Borgo.

Categoria 3 (frazioni):

Piazze e strade comunale delle frazioni e tutte quelle non nominate nelle precedenti categorie, comprese le strade vicinali.